Allegato alla delibera CC n. 18 del 13.05.2008

Allegato B all'atto n. 1347666/29081 di Rep.

STATUTO DELLA CROTONE SVILUPPO AGENZIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PROVINCIA DI CROTONE – S.C.P.A

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una società consortile per Azioni, con la denominazione Crotone Sviluppo Agenzia per la promozione e lo sviluppo sostenibile della provincia di Crotone "S.c.p.a in forma abbreviata "Crotone Sviluppo S.c.p.a" senza scopo di lucro e senza finalità di distribuzione di utili ai soci, a norma dell'art. 2615 del Codice Civile.

La società è a prevalente partecipazione pubblica e soggetta all'attività di direzione e controllo dell'Amministrazione pubblica che detiene la maggioranza delle quote azionarie, ai sensi dell'art. 2497-bis cod. civ., per cui dovranno essere osservati gli adempimenti e le formalità previsti in detto articolo 2497(bis.

Art. 2) La Società ha sede in Crotone.

Ai soli fini dell'indicazione richiesta dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione al codice civile, l'indirizzo della sede sociale si indica in Via Corridoni, Zona Industriale – SS 106, località Passovecchio. L'istituzione di succursali, agenzie e sedi secondarie, devono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dai libri sociali. Il trasferimento della sede sociale e la istituzione di succursali, agenzie e sedi secondarie, devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3) La durata della Società è fissata al 31.12.2050; salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria.

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art. 4) La Società ha per oggetto la promozione di attività dirette alla crescita socio economica produttiva e occupazionale di aree in forte ritardo di sviluppo.

La società ha prioritariamente il compito di fornire consulenza, supporto e assistenza tecnica alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti Regionali, Provinciali e Comunali, al sistema delle autonomie locali nella impostazione e realizzazione di politiche di sviluppo e di programmi di intervento economico realizzati in Provincia di Crotone e/o nel territorio regionale. La società svolge funzioni e servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione e degli Enti collegati, e non coincidenti con quelle dei medesimi.

La società si propone di svolgere, in funzione di struttura operativa i gestione, le seguenti attività:

consortile, a tal fine, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa su Crotone firmato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 ottobre 1993, si propone di:

- a. Iniziativa di progettazione integrata secondo i criteri dello sviluppo sostenibile, nel quadro della programmazione Europea, Nazionale o Regionale;
- b. Supporto tecnico alle strategie di concertazione, al fine di promuovere una cultura dello sviluppo economico locale, territoriale e regionale con azioni informative, documentazione e sensibilizzazione; attività tecniche di superamento e sintesi dei conflitti ambientali e socio-economici, individuando procedure utili e buone pratiche per il conseguimento delle consenso, della coesione sociale, dell'accesso e dell'inclusività per i programmi e i progetti economici messi in atto da soggetti e privati in coerenza con le programmazioni in essere;
- c. Promuovere accordi di collaborazione tra il settore pubblico e privato, nonché stipulare, in qualità di organismo intermedio, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione (a titolo esemplificativo) di contratti di programma, sovvenzioni (o analoghi strumenti), destinati a cofinanziare iniziative economiche nell'area;
- d. Favorire l'innovazione e la competitività del sistema economico-produttivo della provincia di Crotone e della Regione Calabria con particolare riferimento ai settori della ricerca, dell'innovazione tecnologica, dell'energia e della diversificazione delle fonti energetiche, delle infrastrutture pubbliche e logistiche specie quelle riguardanti l'hub di Gioia Tauro, autorità portuale in cui ricade il Porto di Crotone;
- e. Progettare e gestire Accordi di Programma Quadro per la realizzazione di progetti strategici complessi, in particolare nei settori dei beni culturali, dell'ambiente, dell'agroalimentare, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, favorendo buone pratiche per il commercio internazionale e l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
- f. Attivare e gestire iniziative di marketing territoriale al fine di promuovere e sviluppare sul territorio regionale nuove opportunità di investimenti provenienti dall'estero, sia nazionali che internazionali con attività di accoglienza, tra le quali uno sportello integrato e un'assistenza globale alle attività in via di insediamento;
- g. Supportate gli Enti nella progettazione e attuazione di efficaci e innovativi modelli di sviluppo dei territori con particolare riferimento alla creazione di distretti industriali e culturali e di filiere produttive;
- h. Curare la realizzazione di sistemi informativi territoriali (osservatori) in grado di acquisire, elaborare, diffondere esperienze e dati a supporto delle politiche locali di sviluppo;
- i. Curare la progettazione e la realizzazione di studi conoscitivi e valutativi (rapporti annuali e analisi di settore) a supporto delle decisioni relative alle scelte di programmazione dello sviluppo e di riorganizzazione degli enti;
- j. Promuovere l'attrattività delle città e dei territori non urbani attraverso azioni di miglioramento delle condizioni ambientali di congestione urbana o di marginalizzazione, riqualificazione degli spazi o infrastrutture, anche attraverso il project financing, o di rigenerazione economico-sociale, di contrasto alle situazioni di disagio, di marketing

territoriale. Promuovere altresì la costruzione di "alleanze di aria vasta" anche con Province appartenenti all'area ionico-meridionale e a province di regioni limitrofe";

- k. Realizzare attività di monitoraggio e valutazione dei programmi comunitari e delle iniziative pubbliche;
- Gestire, in qualità di Ente di Formazione accreditato, attività di formazione finalizzate agli obiettivi di sviluppo dei territori; adottare iniziative di alta formazione finalizzate alla qualificazione delle funzioni pubbliche e in sintonia con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali relative all'intervento nelle aree depresse o in ritardo di sviluppo;
- m. Gestire in qualità di Intermediario Finanziario iscritto all'U.I.C Fondi di garanzia ed altri strumenti di facilitazione nell'accesso al credito;
- n. Fornire assistenza e consulenza alle imprese ai fini del rispetto degli adempimenti previsti dagli accordi internazionali pe l'accesso al credito bancario;
- o. Cooperare con gli "sportelli unici" per le attività produttive, assicurando assistenza tecnica e supporto consulenziale.

La Società potrà comunque compiere tutte le azioni opportune consentite dalla legge al fine di raggiungere pienamente lo scopo sociale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società consortile potrà compiere direttamente o tramite terzi qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché stipulare accordi di collaborazione e/o aderire a società e/o organismi di qualsiasi natura, di interesse per l'attività consortile.

La società consortile, è stata costituita a seguito del Protocollo di Intesa su Crotone stipulato il 04.10.1993 al fine di "creare nuova occupazione assorbendo prioritariamente i lavoratori risultanti eccedenti dal processo di ristrutturazione delle attività del polo industriale crotonese in via di dismissione" e quindi si avvarrà per la sua attività anche delle risorse finanziarie previste nella legislazione regionale, nazionale, comunitaria e sarà tenuta a fornire su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni centrali competenti ogni informazione relativa alle attività di cui al presente articolo.

Art. 5) Possono essere soci della società:

 a) Società, imprese, enti pubblici, anche territoriali e privati; associazioni imprenditoriali; società consortili, consorzi ed associazioni costituiti su iniziativa dei predetti soggetti.

CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI- STRUMENTI FINANZIARI E PATRIMONI DESTINATI

Art. 6) Il capitale sociale è di €. 650.160 (seicentocinquatamilacentosessanta) interamente versato, ripartito in numero 126.000 (centoventiseimila) azioni del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici), aventi tutte parità di diritti".

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Art. 7) Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di socio, che è comprovata dall'iscrizione nel libro soci, comporta di per sé sola, adesione all'atto costitutivo, al presente statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Art. 8) Le azioni sono nominative.

Il socio che intenda trasferire a terzi in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, in proporzione delle azioni dagli stessi possedute, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi nel domicilio risultante dal libro soci, indicando il prezzo e le modalità di pagamento e, se vi è offerta di un terzo acquirente, il nominativo del terzo.

Il socio interessato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, deve comunicare al socio offerente la propria accettazione, precisando altresì, ove così voglia, su quante azioni intenda esercitare la prelazione in caso di rinuncia di altri soci.

Qualora le accettazioni non corrispondano all'intero numero di azioni offerte ma a un numero inferiore, le accettazioni stesse saranno inefficaci.

Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, la prelazione non venga esercitata o le accettazioni rese dai soci risultino inefficaci, il socio offerente deve darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione, che , entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà indicare il nominativo di un terzo di suo gradimento o potrà prestare il proprio gradimento al terzo indicato dal socio offerente. In caso di mancata pronuncia del Consiglio di Amministrazione il socio offerente sarà libero di trasferire le sue azioni.

Art. 9) Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute.

Qualora l'interesse della società lo esiga, in base all'art. 2441 cod. civ., il diritto di opzione può essere escluso o limitato con deliberazione di aumento di capitale sociale approvata da tanti Soci che rappresentano oltre i due terzi del capitale sociale. I motivi dell'esclusione o limitazione del diritto di opzione debbono essere contenuti nella relazione del Consiglio di Amministrazione da presentare in Assemblea.

Art. 10) I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti verrà applicato un tasso di interesse pari al TUIR maggiorato di due punti.

Rimane comunque fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 11) Gli azionisti consorziati possono recedere nei casi previsti dalla legge (art. 2437 cod. civ.).

Essendo la società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti cod. civ. spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater Codice Civile.

La dichiarazione di recesso deve essere indirizzata alla società consortile con lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 2437Bbis del Codice Civile.

Al socio che recede viene rimborsato, entro tre mesi dalla dichiarazione di recesso, il valore della sua quota di partecipazione risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio approvato nei limiti, comunque, del capitale versato.

Art. 12) L'esclusione è deliberata dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale su proposta del Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e, in genere, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali quando l'adempimento sia di particolare gravità;
- b) compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi ed alle finalità della società consortile;
- c) abbia cessato la propria attività, sia stato posto in liquidazione, sia stato dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Il socio non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione, fatta, in ogni caso, salva la facoltà di esporre in assemblea le proprie ragioni.

In caso di esclusione, la società riterrà la quota di capitale sottoscritto con facoltà di esperire ogni ulteriore azione per risarcimento danni.

Art. 13) Gli azionisti consorziati hanno l'obbligo della riservatezza nell'utilizzo dei dati, notizie, informazioni riguardanti l'attività di ricerca della società.

In caso di recesso od esclusione di un azionista, tale obbligo permane a suo carico anche dopo la perdita dello status di socio; all'azionista uscito dalla compagine societaria è fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, direttamente e/o indirettamente, le conoscenze utilizzate dalla società nello svolgimento della sia attività, o da questa derivanti, alle quali il medesimo azionista abbia avuto accesso fino al momento della perdita del suo status.

A norma e con le modalità di legge, la Società può emettere obbligazioni prevedendone la facoltà di conversione in azioni sociali.

- Art. 14) La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.
- Art. 15) La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.
- Art. 16) La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss.cc.

La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione.

Art. 17) La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

ASSEMBLEE

Art. 18) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano gli azionisti anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 19) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai soli fini dell'approvazione del bilancio, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2366 del codice civile. Tale riunione potrà essere prorogata fino ad un massimo di centottanta giorni dalla suddetta chiusura, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 del codice civile.

La stessa assemblea che approva il bilancio può deliberare su altri argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Le assemblee normalmente hanno luogo nella sede sociale, ma il Consiglio di Amministrazione può stabilire anche altrove il luogo dell'adunanza, purchè in Italia.

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte mediante lettre raccomandata con avviso di ricevimento oppure raccomandata a mano spedita o consegnata agli azionisti, agli amministratori ed ai sindaci almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Sono tuttavia valide le Assemblee non convocate, qualora sia presente l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori e dei membri effettivi del collegio sindacale. In questo caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Per l'intervento degli azionisti in assemblea vale quanto stabilito dall'art. 2370 del Codice Civile.

L'azionista che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi in essa rappresentare nei modi e nei limiti previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

- Art. 20) Per la regolarità di costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, nonché per la validità delle relative deliberazioni valgono le norme di legge per quanto non previsto nei successivi articoli.
- Art. 21) Le assemblee sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza o impedimento da persona nominata dalla stessa assemblea. L'assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e potrà eventualmente scegliere due scrutatori tra gli azionisti presenti.
- Art. 22) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale; in seconda convocazione il trentasei per cento (36%) del capitale sociale.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

- Art. 23.- L'assemblea straordinaria delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.
- Art. 24) Le deliberazioni delle assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie debbono essere redatti da un Notaio.

Art. 25) Le deliberazioni sono validamente prese per alzata e seduta, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone.

L'assemblea ordinaria dei Soci può stabilire di riconoscere agli amministratori un emolumento da quantificarsi nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

AMMINISTRAZIONE

Art. 26) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a sette, di cui un massimo di cinque espressione dei Soci Pubblici Locali.

Del Consiglio di Amministrazione fanno parte di diritto 4 rappresentanti nominati dall'Amministrazione Provinciale di Crotone, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., i quali possono essere revocati, soltanto dall'Ente Provincia, ogni qualvolta la stessa lo ritenga necessario. Gli altri membri saranno nominati dall'Assemblea Ordinaria, senza il voto dell'Amministrazione Provinciale.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a tre anni e sono rieleggibili.

I componenti di diritto che per la prima volta entreranno a far parte del Consiglio di Amministrazione dureranno incarica per la residua durata degli altri componenti del consiglio stesso, già nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti incarica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in caria all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere persona ad esso estranea.

Art. 27) Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni e la retribuzione il quale partecipa alle riunioni dello stesso, con voto consultivo.

Art. 28) Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma almeno una volta ogni due mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio sindacale.

La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattare deve essere fatta con invito scritto spedito o inviato a mezzo fax almeno sette giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali l'invito può essere diramato telegraficamente o a mezzo fax da inoltrarsi almeno quarantotto ore prima.

Art. 29) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano per età.

Art. 30) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

- Art. 31) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che la legge e lo statuto non riservano all'assemblea in particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera anche sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari anche sotto forma di conferimento, su qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, sulle trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, sulle azioni giudiziarie anche in sede di cessazione e revocazione, su compromessi o transazioni.
- Art. 32.- Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito e nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni e propri poteri al Presidente e/o ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega.
- Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali o mandatari per determinati atti o categorie di atti.
- Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio stesso.
- Art. 33) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali comitati risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

RAPPRSENTANZA

- Art. 34) La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le condizioni e le modalità, potrà autorizzare alla firma sociale anche amministratori e funzionari della Società.
- Art. 35) Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni della carica. Potrà altresì essere riconosciuto un emolumento da determinarsi ad opera dell'assemblea ordinaria dei Soci.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 36) Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci possono essere eletti anche tra soci. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Al Collegio Sindacale si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

BILANCIO

- Art. 37) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
- Art. 38) Gli eventuali avanzi di gestione saranno ripartiti come segue:

5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2428 del Codice Civile;

- il rimanente, alla costituzione di un' apposita riserva straordinaria.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

- Art. 39) In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi;
- Art. 40) La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede legale.
- Art. 41) Per le obbligazioni sociali i soci rispondono solo nei limiti del capitale sottoscritto.

 $\wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge$